

# Finalità e definizioni della Polizia Amministrativa

## **Art. 1 – Finalità e sovrintendenza**

1. Le presenti norme disciplinano le procedure e le competenze spettanti agli organi comunali in relazione all'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa.
2. La sovrintendenza delle funzioni amministrative di polizia amministrativa e di pubblica sicurezza è in capo al Sindaco che vi provvede a mezzo del SUAP per le funzioni amministrative e mediante la Polizia Locale per le funzioni di controllo.
3. La polizia amministrativa veglia al mantenimento della sicurezza urbana, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, della Regione, Provincia e del Comune, nonché delle ordinanze delle diverse autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni. A richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati e corrisponde a tutte le richieste d'intervento di controllo amministrativo nelle diverse attività economiche anche dietro esplicita richiesta scritta dei cittadini.

## **Art. 2 – Ufficio di polizia amministrativa**

1. L'istruttoria delle domande e gli adempimenti che attengono al rilascio dei titoli di polizia amministrativa sono espletati dal SUAP e sono definiti dal suo Responsabile.
2. Il Responsabile del SUAP, nel rilascio delle autorizzazioni o licenze di polizia amministrativa, dovrà attenersi alle presenti norme ed alla programmazione di settore.
3. Il SUAP deve tenere la registrazione informatica delle attività presenti sul territorio con relativo archivio documentale. Deve predisporre la dovuta modulistica per le varie domande o comunicazioni da fornire a chiunque le richieda.

## **Art. 3 – Criteri di programmazione**

1. Le presenti disposizioni regolamentari e competenze si richiamano funzionalmente alle disposizioni comportamentali contenute nel TULPS e relativo regolamento d'esecuzione, nonché alle altre disposizioni speciali vigenti in materia di sicurezza pubblica e disciplinanti le singole attività, alle quali si fa richiamo per ogni comportamento da tenersi nell'esercizio delle stesse.
2. Al fine di assicurare un corretto coordinamento con le predette disposizioni e lo sviluppo delle attività soggette a titolo di polizia amministrativa con la programmazione della componente economica commerciale del PGT, le seguenti disposizioni tengono conto che:
  - a) il territorio può essere suddiviso in aree da sottoporre a particolare tutela, adottando provvedimenti anche restrittivi nell'esercizio delle attività sottoposte ad autorizzazione di polizia amministrativa;
  - b) ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, la programmazione può prevedere divieti o limitazioni all'esercizio delle attività in questione limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale, di sicurezza pubblica e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nell'area d'insediamento senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità dell'area d'insediamento e alla normale mobilità;
  - c) è in ogni caso ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle aree di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
  - d) non può farsi uso di motivazioni di natura economica o fondate sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali il volume reddituale o la presenza di altri esercizi similari.

## **Art. 4 – Attività di controllo**

1. Le funzioni di controllo sono esercitate dalla Polizia Locale su iniziativa e/o in modo coordinato con il SUAP in modo da corrispondere alle necessità dell'attività istruttoria.
2. Dell'attività di controllo svolta, il Comando di Polizia Locale relazionerà, con solerzia, al Sindaco ed al Responsabile SUAP e quest'ultimo corrisponderà alle richieste avanzate dai cittadini. Non è dovuta alcuna attività di riscontro alle richieste anonime.

## **Definizioni**

Al fine della corretta applicazione delle presenti norme contenute nella parte 5<sup>a</sup> del TUR, si precisano le seguenti definizioni:

**Luogo pubblico** – è ogni spazio al quale chiunque può accedere liberamente;

**Luogo aperto al pubblico** – è quello spazio privato nel quale viene espletato un pubblico esercizio o dove l'accesso è possibile previo l'espletamento di particolari formalità (es. pagamento di un biglietto);

**Luogo esposto al pubblico** – è lo spazio privato che permette di vedere dall'esterno quanto in esso accade;

**Spettacolo** – si intende la manifestazione del pensiero che si estrinseca in azioni visibili e rivolte ad un pubblico che recepisce passivamente quanto viene mostrato;

**Trattenimento** – è la riunione di più persone per finalità di diletto con la partecipazione delle stesse in maniera attiva nella veste di protagonisti;

**Accademie** – riunioni nelle quali, nell'esercizio di una attività imprenditoriale, si tiene un'audizione di musica o di canto (caffè-concerto o altri simili spettacoli); sono da considerarsi accademie anche i luoghi dove si insegna danza, ippica ed altre discipline.

**Imprenditorialità** – Si evidenzia che alcune attività possono essere abilitate come attività complementari ad altre attività anche di semplice carattere associativo; questo aspetto di complementarità deve essere costantemente osservato evitando che ricorrano le seguenti condizioni:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa sul momento o senza formalità;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti o di altra attività mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (per esempio internet, radio, televisione, riviste e quotidiani, affissioni, eccetera);
- predisposizione dei locali, dove si svolge l'attività, tale da evidenziare che l'attività complementare risulti ad immagine prevalente sull'attività principale;
- presso forme associative, presenza di persone estranee al sodalizio e non tesserate, ovvero iscritti nel registro dei soci in modo da rendere impossibile la loro individuazione per le attività statutarie del sodalizio.

Nel caso venga accertata una sola delle predette condizioni, l'attività viene considerata pubblica e a carattere imprenditoriale.